



Il 31.01.2019 è entrata in vigore la **Legge n. 3/2019** dal titolo **“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”**, definita anche legge **“Spazzacorrotti”**. Tra le norme più significative, con un maggior impatto a livello di tessuto sociale ed economico del paese, vi sono senz’altro quelle volte a contrastare il fenomeno

della **corruzione nel settore pubblico**, attraverso il potenziamento dell’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei **reati contro la PA**.

Le modifiche previste dalla **Legge Anticorruzione**, oltre a incidere sul testo del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e del Codice Civile, impattano anche su tutte quelle organizzazioni che abbiano implementato o intendano implementare un **modello di prevenzione dei reati** secondo il **d.lgs. 231/2001**, nonché sui soggetti che intendono implementare un **sistema di gestione per la prevenzione della corruzione** secondo la **Norma ISO 37001**. Il punto 3.1 di tale Norma, in particolare, descrive la corruzione come l’*“offrire, promettere, dare, accettare, sollecitare un indebito vantaggio (che potrebbe essere di natura finanziaria o non finanziaria), direttamente o indirettamente e indipendentemente dalla posizione ricoperta, in violazione delle leggi applicabili, come incentivo o ricompensa per una persona che agisce o che si astenga dall’agire in relazione all’esercizio delle funzioni di quella stessa persona”*.

La **Legge 3/2019**, sulla scorta delle esigenze concrete di contrasto ai **fenomeni corruttivi** derivanti anche dalla legislazione comunitaria, ha tra le altre cose introdotto delle modifiche al reato di cui all’art. 346 bis, c.p., rubricato **“Traffico di influenze illecite”**, il cui testo rinnovato così recita:

*“[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*[2] La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*[3] La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*[4] Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.*

Ovviamente la **corruzione** è un **reato** nella maggior parte delle giurisdizioni. In termini generali, la corruzione è commessa laddove una persona (A) offre o concede qualche beneficio a un’altra persona (B) come incentivo per quella persona (B) o un’altra persona (C) ad agire in modo disonesto. Può anche verificarsi quando B richiede o sollecita un beneficio da A come incentivo per B o un’altra persona (C) ad agire in modo disonesto (in questo caso, il reato è di **Induzione indebita a dare o promettere utilità** ovvero di **Concussione** a seconda della posizione di forza che ricopre la carica pubblica). In tali casi, tutte quelle persone (A, B e C), così come altre persone che sono state complici del reato, possono essere colpevoli di corruzione.

Il tema della **corruzione** riguarda anche la **Corporate Liability**, e il **d.lgs. 231/2001** dedica l’art. 25 proprio ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. A seguito della pubblicazione della **legge “Spazzacorrotti”**, inoltre, il reato di Traffico di influenze illecite è stato inserito tra il novero dei delitti di cui deve **rispondere anche l’ente**, qualora venga commesso da un dipendente, apicale o soggetto comunque legato

all'ente il quale abbia contribuito, tramite il proprio agire illecito, a portare un **vantaggio illecito** all'ente stesso ovvero lo abbia posto in essere **nell'interesse** di quest'ultimo. Il **mediatore illecito** può, invero, essere un soggetto privato incardinato presso una società o persona giuridica e, pertanto, agire nell'interesse della società in cui è incardinato, così come il suo **finanziatore**.

Il tema è quindi di particolare interesse, ad esempio, per i **rapporti di consulenza** aventi a oggetto "attività di relazioni istituzionali", laddove il consulente si ponga come **intermediario** tra l'azienda e il soggetto dotato di pubblici poteri.

Attualmente, dunque, il testo dell'**art. 25, d.lgs. 231/2001** è il seguente:

*"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

*5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".*

La Legge Anticorruzione non si è limitata a introdurre l'art. 341 *bis*, c.p. fra i **reati presupposto** della responsabilità dell'ente. Essa ha anche inasprito le **sanzioni interdittive**, previste dall'**art. 9, d.lgs. 231/2001** per i reati contro la P.A. Se, prima, infatti, le sanzioni interdittive per i reati di concussione (art. 317, c.p.), corruzione propria (art. 319, c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.), istigazione alla corruzione propria (art. 322, commi 2 e 4, c.p.), erano previste per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 2 anni, il nuovo comma 5 dell'art. 25, d.lgs. 231/2001 aumenta nettamente tale durata, operando anche una distinzione tra reato commesso dal soggetto apicale e reato commesso dal soggetto "sottoposto": nel primo caso, la durata delle interdittive sarà compresa tra 4 e 7 anni; nel secondo caso, tra 2 e 4 anni.

Un'importante modifica riguarda anche i reati di **Corruzione tra privati** (art 2635, c.c.) e di **Istigazione alla corruzione tra privati** (art 2635 *bis*, c.c.) che prima della Legge 3/2019 erano procedibili solamente a **querela di parte** (tranne nell'ipotesi dell'art. 2635, c.c., dove il pubblico ministero poteva procedere d'ufficio se dal fatto fosse derivata una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi). La nuova legge, abolendo il comma quinto dell'art. 2635, c.c. e il comma terzo dell'art. 2635 *bis*, c.c. ha reso anche tali **reati procedibili d'ufficio**, eliminando in questo modo l'*impasse* della volontà punitiva del privato che, di fatto, aveva fin da subito impedito l'applicazione giudiziaria dei due delitti *de quo*.

A seguito dell'entrata in vigore della **Legge n. 3/2019**, quindi, gli enti dovranno rivedere i propri **Modelli 231** e predisporre dei protocolli e delle procedure interne per prevenire la commissione del nuovo reato di Traffico di influenze illecite, possibilmente integrandoli con la **Norma ISO 37001**.